

SCHEDA REGIONALE – REGIONE LAZIO

Indice tematico:

- 1. Adozioni nazionali ed internazionali*
- 2. Affidamento familiare*
- 3. Abusi e maltrattamenti sui minori*
- 4. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*
- 5. Sanità*
- 6. Diritto all'istruzione*
- 7. Child rights governance*
- 8. Interventi a sostegno della condizione giovanile*
- 9. Sostegno alle attività oratoriali e similari*
- 10. Edilizia residenziale pubblica*
- 11. Edilizia residenziale per minori*
- 12. Edilizia scolastica*
- 13. Interventi e servizi sociali alla persona*
- 14. Politiche regionali per minori e famiglie*
- 15. Educazione alla legalità*
- 16. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati*
- 17. Popolazioni nomadi e seminomadi*

1. Adozioni nazionali ed internazionali

L'istituto giuridico dell'adozione è disciplinato dalla legge nazionale 184/1983, che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia; a tal fine, la Regione Lazio ha approvato il *Protocollo operativo per la collaborazione tra servizi territoriali, Enti autorizzati e Tribunale per i minorenni, in materia di adozione nazionale ed internazionale, con la partecipazione delle associazioni familiari*, che introduce i seguenti parametri:

- Requisiti per adottare:
 - matrimonio contratto da almeno tre anni e senza separazione, neppure di fatto. Tuttavia, la stabilità del rapporto può ritenersi realizzata anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo, per un periodo di tre anni, prima del matrimonio;
 - differenza massima tra l'età dell'adottante e quella dell'adottato di 45 anni. L'adozione è possibile anche quando il limite massimo di età sia superato, da uno dei coniugi, in misura non superiore ai dieci anni;
 - differenza minima tra l'età dell'adottante e quella dell'adottato di 18 anni;
 - capacità di educare, istruire e mantenere il minore.
- Fasi del processo adottivo:
 - *Disponibilità ad adottare*: ci si può rivolgere ad un G.I.L. adozioni o ad uno dei Call center del G.I.L. per prendere parte ad appositi corsi di informazione ed orientamento, di minimo 6 ore e massimo 10 ore.
 - *Raccolta degli elementi conoscitivi della coppia e relazione psicosociale dei G.I.L.*: il G.I.L. segue i coniugi nel loro percorso conoscitivo e formativo e redige una relazione psicosociale, sulla base di colloqui individuali e di coppia, visite domiciliari ed un colloquio finale di restituzione alla coppia.
 - *Attesa*: i coniugi che hanno presentato disponibilità ad adottare o hanno conferito l'incarico ad un Ente autorizzato per l'adozione internazionale, restano in attesa di una proposta di abbinamento.
 - *Abbinamento e adozione*: in seguito alla proposta di abbinamento, all'emissione del relativo dispositivo (adozione nazionale) o della comunicazione ed invio della relativa documentazione allo Stato straniero (adozione internazionale), viene formalizzata l'adozione attraverso una sentenza definitiva.
 - *Post adozione*: consiste nel sostegno al nucleo adottivo, attraverso gruppi di incontro e confronto, colloqui e visite domiciliari da parte dei servizi territoriali, ed è finalizzato a favorire l'integrazione familiare e sociale del minore nonché a valutare l'andamento del percorso adottivo.
- *G.I.L. adozioni*: Gruppi Integrati di Lavoro per le adozioni, formati da équipe di assistenti sociali e psicologi secondo un modello di integrazione socio-sanitaria. Attualmente nel territorio regionale sono operativi 21 G.I.L., che svolgono le seguenti funzioni: forniscono informazioni sui requisiti, procedure e tempi necessari per le adozioni; sostengono le coppie nel percorso adottivo e nella fase di post adozione; raccolgono informazioni sulle coppie e ogni altro elemento utile per la realizzazione dell'abbinamento famiglia-minore.
- *Call Center Adozioni*: istituiti con l'obiettivo di favorire le attività di informazione e comunicazione in materia, fornendo ai richiedenti indicazioni generali sulle procedure

relative all'adozione nazionale ed internazionale. In particolare, i Call center svolgono attività di informazione su: servizi esistenti; informazioni generali sulla normativa vigente; requisiti da possedere; certificazioni necessarie; eventuale modulistica.

- *Comitato Tecnico di Coordinamento Regionale dei servizi integrati per le adozioni nazionali ed internazionali*: istituito con l'obiettivo di definire gli interventi di competenza regionale in materia, di concerto con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle procedure di adozione, attraverso la predisposizione degli opportuni programmi e strumenti di attuazione.
- Stanziamento regionale: pari ad € 94.000,00 (esercizio finanziario 2011), da destinare alla riorganizzazione del sistema informativo in materia di adozioni al fine di favorire la realizzazione delle adozioni internazionali e sostenere i genitori nell'iter adottivo.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 25 MARZO 2011, N. 106 "APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA COLLABORAZIONE TRA SERVIZI TERRITORIALI, ENTI AUTORIZZATI E TRIBUNALE PER I MINORENNI, IN MATERIA DI ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, CON LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI"
- D.G.R. 10 GIUGNO 2011, N. 272 "PIANO DI UTILIZZAZIONE ANNUALE 2011 DEGLI STANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA"

2. Affidò familiare

L'istituto giuridico dell'affidò familiare è disciplinato dalla legge nazionale 184/1983, che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia; a tal fine, la Regione Lazio ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Tipologie di affidò:
 - *consensuale*: con il consenso dei genitori; in tal caso, l'affidò viene disposto dai Servizi sociali locali e reso esecutivo con decreto del Giudice tutelare competente;
 - *giudiziale*: senza il consenso dei genitori; in tal caso, l'affidò viene disposto dal Tribunale per i Minorenni.
- Elementi caratterizzanti l'affidò:
 - tempestiva valutazione della situazione familiare e personale del minore, finalizzata all'attivazione degli idonei interventi;
 - elaborazione di un *Progetto di affidò*, che contenga un'analisi della situazione personale e familiare del bambino, gli interventi da realizzare, le modalità ed i tempi di attuazione, la durata dell'affidò;
 - sostegno alla famiglia di origine nel corso dell'affidò, finalizzata al recupero delle capacità genitoriali e al conseguente rientro del minore in famiglia.
- Caratteristiche delle famiglie affidatarie: capacità di educare, mantenere, curare il minore; disponibilità di spazi idonei alle esigenze del minore; volontà di partecipare alla

maturazione del minore; conoscenza dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato; disponibilità a collaborare con i Servizi e con la famiglia di origine. ***Si noti come la Regione Lazio abbia indicato le caratteristiche generali della famiglia affidataria piuttosto che descrivere veri e propri requisiti per l'accesso all'affido, con l'obiettivo di determinare il tipo di esperienza di cui il minore ha bisogno, per giungere al migliore abbinamento possibile.***

- Fasi del percorso affidatario, affidate ai Servizi degli Enti locali:
 - sensibilizzazione all'affido attraverso campagne permanenti;
 - informazione e formazione delle persone disponibili all'accoglienza;
 - valutazione delle disponibilità all'affido;
 - consulenza e supporto nei confronti degli operatori sociosanitari territoriali in relazione alla costruzione e gestione del Progetto di affido;
 - abbinamento famiglia – minore;
 - conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari.

Inoltre la Regione, al fine di sostenere i Comuni nell'incentivazione dell'istituto dell'affido e nella realizzazione di interventi e servizi in materia, ha previsto l'elaborazione del *Piano distrettuale per l'affidamento familiare*, di durata annuale e presentato entro il 15 ottobre di ogni anno, composto dal:

- *Piano per il sostegno finanziario per l'affidamento familiare*: strumento con cui programmare il sostegno finanziario agli affidatari, che si realizza attraverso:
 - *l'assegno base*: misura di sostegno forfettario per contribuire alle spese ed alle prestazioni di ogni natura, fornite dagli affidatari al minore. E' calcolato su base mensile e determinato a livello distrettuale.
 - *il sussidio integrativo*: misura di sostegno aggiuntiva rispetto a quella dell'assegno base, che si realizza quando ricorrano situazioni particolari quali problematiche complesse di natura fisica, psichica e sensoriale, spese di natura medica o scolastica.
- *Piano dei progetti per l'affidamento familiare*: strumento attraverso cui pianificare progetti per la realizzazione di attività e servizi relativi all'affido.

Per il sostegno all'affidamento familiare, nell'anno 2011 la Regione ha stanziato risorse pari ad € 6.000.000,00, così suddivisi:

- € 5.500.000,00 da assegnare a Roma capitale ed ai Comuni o enti capofila di distretto, per la realizzazione dei suddetti interventi;
- € 500.000,00 per la realizzazione di una campagna di informazione e formazione diretta alla diffusione della cultura dell'affido familiare.

Si noti come la Regione Lazio, con l'elaborazione dei Piani distrettuali e la previsione di misure di sostegno economico alle famiglie affidatarie, abbia mostrato grande attenzione al tema dell'affido, distinguendosi da altre realtà regionali prive di una legislazione specifica in materia.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 6 LUGLIO 2009, N. 501 “CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE E L’UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE. ALLEGATO”
- D.G.R. 6 MAGGIO 2011, N. 202 “PIANO DI UTILIZZAZIONE ANNUALE 2011 DEGLI STANZIAMENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE DOCUMENTO CONCERNENTE “LINEE GUIDA AI COMUNI PER L’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER IL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI”

3. Abusi e maltrattamenti sui minori

La Regione Lazio, al fine di promuovere lo sviluppo di una rete di interventi volti alla prevenzione, cura e riabilitazione psichica dei minori vittime di maltrattamenti, eroga contributi per la realizzazione di progetti a tutela dei minori, secondo le seguenti modalità:

- Destinatari: Aziende sanitarie locali e/o Comuni, d’intesa con le Aziende sanitarie locali.
- Interventi finanziati:
 - azioni di *prevenzione e informazione*, rivolte in primo luogo ai bambini e genitori, al fine di favorire la loro capacità di autotutela e di sensibilizzare categorie professionali che possano essere coinvolte nelle varie fasi del manifestarsi dei fenomeni di abuso o maltrattamento;
 - interventi di *assistenza domiciliare educativa* – c.d. *home visiting* – in quei nuclei familiari nei quali venga rilevato un alto grado di disagio socio-relazionale, onde prevenire l’istituzionalizzazione e/o l’allontanamento del minore;
 - istituzione del servizio di *Ascolto protetto del minore* da parte di esperti e di professionisti formati che conoscano le tecniche di ascolto del minore e che si avvalgano di strutture operative specializzate di assistenza;
 - realizzazione di *equipe specializzate integrate*, in grado di seguire il minore nel processo di *riabilitazione psichica*, garantendo un idoneo intervento di tutela e un adeguato processo di accompagnamento e sostegno terapeutico.
- Misura del contributo: fino ad un massimo di € 50.000,00 per ogni progetto.
- Stanziamento regionale complessivo: pari ad € 500.000,00 (annualità 2011).

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 31 OTTOBRE 2006, N. 793 “INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTI” (L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N. 9, ART. 56). MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DELLO STANZIAMENTO CAPITOLO H41557 BILANCIO REGIONALE, ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2006”

4. *Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*

La Regione Lazio, al fine di tutelare il diritto alla salute, all'assistenza sanitaria, alla sicurezza e al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali, ivi compresi i minori, eroga contributi per la realizzazione di progetti a sostegno dei diritti dei detenuti nel Lazio, secondo le seguenti modalità:

- Destinatari: associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali che rispondano ai seguenti requisiti: avere sede legale nel Lazio; svolgere attività senza fini di lucro; prevedere nel proprio statuto la specifica finalità per la quale operano; aver già affrontato con capacità ed esperienza le problematiche inerenti la popolazione detenuta, ivi compresi i minori.
- Interventi finanziati:
 - reinserimento sociale e accesso al lavoro di adulti e minori sottoposti a misure penali;
 - miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari;
 - miglioramento della qualità del trattamento intramurario di adulti, minori e bambini figli di madri detenute.
- Misura del contributo: fino ad un massimo di € 50.000,00 per ogni progetto.
- Stanziamento regionale complessivo: pari ad € 750.000,00 (anno 2008).

Inoltre, la Regione ha legiferato prevedendo specifici interventi in favore dei detenuti nei penitenziari regionali e, con riferimento ai minori ristretti in istituti a causa della detenzione della madre, ha stabilito quanto segue:

- Tipologie di interventi:
 - assistenza sanitaria: prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, assistenza ai tossicodipendenti e ai portatori di patologie mentali;
 - diritto allo studio;
 - attività motoria e pratica sportiva;
 - interventi socioassistenziali finalizzati al miglioramento della vita affettiva e relazionale dei minori.
- Stanziamento regionale complessivo: pari ad € 500.000,00 (esercizio finanziario 2007).

Normativa di riferimento:

- L.R. 8 GIUGNO 2007, N. 7 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DELLA POPOLAZIONE DETENUTA DELLA REGIONE LAZIO"
- D.G.R. 24 OTTOBRE 2008, N. 780 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEI DETENUTI DEL LAZIO. APPROVAZIONE DEL BANDO "CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEI DETENUTI DEL LAZIO; CAPITOLO R45522, ESERCIZIO FINANZIARIO 2008"

5. Sanità

La Regione Lazio, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari di base, ha prestato particolare attenzione alla tutela della salute di minori e bambini, legiferando come segue:

- **Tutela psicoaffettiva del minore ricoverato**, garantita attraverso i seguenti interventi:
 - consentire accesso e permanenza dei genitori o di persone di fiducia del minore ricoverato, nell'intero arco delle 24 ore, facilitando la permanenza notturna del familiare e garantendogli l'accesso alla mensa ospedaliera;
 - favorire un rapporto di conoscenza e di fiducia tra personale ospedaliero e minore ricoverato, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi dell'ospedalizzazione;
 - favorire la presenza del familiare nel corso di visite mediche, esami, indagini diagnostiche, medicazioni o altre attività terapeutiche, nonché durante le fasi precedenti e successive ad interventi operatori;
 - organizzare, di concerto con i genitori, i tempi e le modalità dei pasti, del gioco e del riposo;
 - predisporre un servizio di assistenza sociale in favore dei bambini che non possano usufruire dell'assistenza familiare o di persona di fiducia;
 - consentire ai minori di far visita ai degenti ricoverati negli orari di accesso al pubblico. In caso di minori di 12 anni, è obbligatoria la presenza di un adulto;
 - prevedere, attraverso opportune intese con i servizi scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero, la presenza di personale educativo e di animazione, per l'attuazione di programmi di attività ludiche e didattiche con essi concordati;
 - assicurare la disponibilità di idonei spazi per attività ludiche ed espressive, individuali o di gruppo, a favore dei bambini ricoverati.

- **Tutela della dimensione psicoaffettiva del parto**, garantita attraverso i seguenti interventi:
 - assicurare l'accesso e la permanenza di una persona di fiducia della donna durante il travaglio, il parto e nella fase immediatamente successiva, nonché nei casi di interruzione di gravidanza, dal momento del ricovero a quello della dimissione;
 - favorire la partecipazione attiva della donna nella scelta del tipo di parto da affrontare, evitando l'imposizione di ritmi, forme analgesiche non richieste, interventi intempestivi;
 - realizzare condizioni ambientali in sala parto tali da assicurare la limitazione dei rumori e delle luci ed una temperatura confortevole;
 - garantire il contatto immediato del bambino con la madre;
 - facilitare l'evolversi del rapporto psicoaffettivo e di relazione tra madre, padre e bambino, promuovendo in tutti i reparti ostetrici condizioni in permanenza del neonato nella stanza della puerpera in modo continuativo;
 - assicurare, anche dopo il parto, la possibilità di permanenza del padre del nascituro nella stanza della madre e del bambino;
 - favorire, fin dalle prime ore successive al parto, l'attaccamento al seno.

- **Miglioramento del livello qualitativo dell'alimentazione** nei servizi di ristorazione collettiva per minori, nelle scuole, nei reparti ospedalieri di pediatria e negli istituti di pena per minori, attraverso l'erogazione di contributi regionali in favore dei Comuni:
 - utilizzo di una percentuale non inferiore al 50% di prodotti alimentari tipici e tradizionali, provenienti da coltivazioni e allevamenti biologici regionali ed eventualmente nazionali, fissati nelle seguenti misure:
 - i. 80% per i Comuni fino a 10.000 abitanti (restante 20% a carico del Comune);
 - ii. 70% per i Comuni da 10.000 a 25.000 abitanti (restante 30% a carico del Comune);
 - iii. 60% per i Comuni con più di 25.000 abitanti (restane 40% a carico del Comune);
 - iv. non sono previsti finanziamenti regionali per i Comuni con più di 120.000 abitanti.
 - istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato *Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nella ristorazione collettiva per minori* la cui dotazione, per l'esercizio finanziario 2009, è stata pari ad € 300.000,00.

- **Servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabile**, erogato dai consultori secondo le seguenti modalità:
 - destinatari: cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti o soggiornanti, anche temporaneamente, nel territorio della Regione, per i quali le prestazioni sono erogate a titolo gratuito.
 - finalità: fornire informazione, prevenzione, consulenza ed assistenza alla persona, alla famiglia e ai minori.
 - tipologie di interventi: preparazione alla maternità e paternità consapevoli; informazione sull'uso di tutti i mezzi contraccettivi esistenti e loro prescrizione o somministrazione in base alle esigenze dei singoli; organizzazione di corsi per la preparazione al parto; individuazione dei fattori di rischio suscettibili di incidere sulla normale evoluzione della gravidanza; assistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione previsti dalla legge; educazione sanitaria in ordine allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi anni di vita, all'igiene e alla dietetica della prima infanzia e alla prevenzione degli incidenti domestici; iniziative di educazione sessuale, in particolare nei confronti dei giovani.
 - personale: assistente sociale, ostetrica o assistente sanitaria, ginecologo, pediatra, psicologo.
 - stanziamento regionale complessivo per il potenziamento dei servizi consultoriali: pari ad € 3.000.000,00 (esercizio finanziario 2007).

Normativa di riferimento:

- L.R. 14 SETTEMBRE 1982, N. 39 "RIORGANIZZAZIONE DELL' ASSISTENZA NEONATALE E NORME SULL'ASSISTENZA DEL BAMBINO SPEDALIZZATO"

- L.R. 3 GIUGNO 1985, N. 84 “INDIRIZZI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI PRESIDI SANITARI AL FINE DI TUTELARE LA DIMENSIONE PSICO-AFFETTIVA DEL PARTO”
- L.R. 6 APRILE 2009, N. 10 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE E DI QUALITÀ NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER MINORI”
- L.R. 16 APRILE 1976, N. 15 “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA E DI EDUCAZIONE ALLA MATERNITÀ E PATERNITÀ RESPONSABILI”
- D.G.R. 3 AGOSTO 2007, N. 648 “ATTUAZIONE DELIB. G.R. N. 500/2006 E DELIB. G.R. N. 11/2007. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DEI CONSULTORI FAMILIARI E LA FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE ADIBITE A CONSULTORI. UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DI 3.000.000,00 DI EURO, PROVENIENTI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DI CUI AL CAPITOLO H41106, ESERCIZIO FINANZIARIO 2007”

6. Diritto all’istruzione

La Regione Lazio, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, il superamento delle condizioni di analfabetismo e l’elevamento dei livelli di scolarità, ha legiferato individuando i seguenti parametri:

- Destinatari degli interventi: cittadini italiani frequentanti scuole di ogni ordine e grado, cittadini dell’Unione europea e stranieri, apolidi e rifugiati politici, nei limiti e nel rispetto delle vigenti norme statali.
- Interventi:
 - *fornitura di libri e materiale didattico*: gratuita per gli alunni delle scuole elementari e delle scuole secondarie superiori, se meritevoli o in situazioni economiche disagiate.
 - *interventi in favore dei portatori di handicap*: attrezzature specifiche, materiale didattico differenziato, assegni di studio, accesso facilitato ai locali scolastici, riserva di posti nei convitti e nelle residenze.
 - *mense scolastiche*: finanziate con il concorso delle famiglie in relazione alle condizioni economiche, devono essere attivate negli istituti che prevedono il tempo pieno, tenendo anche conto delle condizioni di disagio per il rientro degli studenti nella propria abitazione, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto.
 - *servizi di trasporto*: possono tradursi in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio o in altre facilitazioni e provvidenze.
 - *residenze e convitti*: riservati ad alunni provenienti da altri territori, con rette a carico del Comune, che possono consistere anche in contributi in denaro, tenuto conto del merito scolastico e delle condizioni economiche delle famiglie degli alunni.
 - *assegni di studio*: destinati ad alunni delle scuole secondarie superiori, tenuto conto del merito scolastico e delle condizioni economiche e sociali della famiglia.

- Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione:
 - requisiti per l'accesso: residenza nella Regione Lazio; ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 10.632,93; iscrizione ad istituti di istruzione primaria, secondaria o professionale.
 - stanziamento finanziario complessivo: pari ad € 7.363.415,00 (a.s. 2010/2011).
- *Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico*, finalizzato ad integrare le risorse statali destinate alle famiglie meno abbienti attraverso l'erogazione di assegni di studio, secondo i seguenti criteri:
 - requisiti per l'accesso: residenza nella Regione Lazio; ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 15.000,00; votazione media conseguita nell'anno scolastico pari o superiore a 8/10; iscrizione al 1°, 2° o 3° anno di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria.
 - misura del contributo: pari ad € 500,00.
 - stanziamento complessivo, pari ad € 1.350.000,00 (a.s. 2010/2011).
- Interventi integrativi regionali:
 - *acquisto di scuolabus* destinati in via prioritaria a studenti della scuola dell'obbligo, a portatori di handicap nonché a residenti in Comuni fino a 5.000 abitanti o in zone che, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non permettano la regolare frequenza. Risorse complessivamente stanziare, pari ad € 1.800.000,00 per l'annualità 2009.
 - *assicurazione da infortunio* – per alunni e per addetti alla vigilanza degli stessi – che possa verificarsi nel tratto da casa a scuola e viceversa, o nel corso di attività didattiche e ricreative. Risorse complessivamente stanziare, pari ad € 1.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011 e 2012.
- *Piano pluriennale regionale*: predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale entro il mese di giugno precedente il periodo di riferimento, individua gli obiettivi da raggiungere, le priorità di intervento e le risorse da impiegare.
- *Piano annuale regionale*: approvato entro il mese di luglio di ogni anno dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta e coerentemente con le linee programmatiche indicate nel Piano pluriennale, determina le priorità, gli obiettivi, e le disponibilità finanziarie.
- *Piano annuale comunale*: approvato dal Comune entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle priorità indicate nel Piano annuale regionale e delle disponibilità di bilancio.

Normativa di riferimento:

- L.R. 30 MARZO 1992, N.29 "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO"
- L.R. 6 SETTEMBRE 1975, N. 77 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI DIRITTO ALLO STUDIO"
- D.G.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 493 "BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2010-2011. INDIVIDUAZIONE CRITERI DI RIPARTO E APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER I COMUNI PER L'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI PER LE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE"

- D.G.R. 17 SETTEMBRE 2010, N. 398 “FONDO REGIONALE INTEGRATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE ED APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER I COMUNI PER L’EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2010-2011 A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL LAZIO NELL’AMBITO DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI”

7. Child rights governance

In materia di *child rights governance*, la Regione Lazio ha istituito la figura del *Garante dell’infanzia e dell’adolescenza* con l’obiettivo di assicurare la piena attuazione, nell’ambito del territorio regionale, dei diritti e degli interessi riconosciuti ai minori.

Al Garante sono assegnate le seguenti funzioni svolte, ove possibile, in accordo con la famiglia del minore:

- dare attuazione alla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, alle altre convenzioni internazionali e alle disposizioni nazionali in materia;
- vigilare sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali e in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati;
- diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e promuovere iniziative per la tutela dei diritti dei minori, con particolare attenzione alla prevenzione e al trattamento dell’abuso;
- esprimere, su richiesta degli organi regionali, pareri sulle proposte di atti normativi e formulare proposte in ordine a provvedimenti normativi che riguardino i minori;
- svolgere attività di consulenza nei confronti di tutori e curatori;
- segnalare alle amministrazioni competenti violazioni dei diritti dei minori o fattori di rischio o di danno per i minori e accogliere segnalazioni in ordine a casi di violazioni dei diritti dei minori, anche provenienti da persone minori di età;
- vigilare sulla programmazione televisiva e sulla comunicazione a mezzo stampa per tutelare l’immagine dei minori e per segnalare alle autorità competenti eventuali trasgressioni;
- intervenire nei procedimenti amministrativi e raccomandare l’adozione di provvedimenti, in caso di condotte omissive da parte delle autorità competenti.

Inoltre, nell’esercizio delle sue funzioni, il Garante è tenuto a:

- riferire semestralmente alla Giunta regionale sull’attività svolta;
- presentare annualmente una relazione al Consiglio regionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nella Regione, illustrando le attività svolte e quelle in programma per l’anno successivo.

Per l'espletamento della propria attività, il Garante si avvale:

- di un'apposita struttura organizzativa, articolata in sedi decentrate a livello provinciale e dotata di figure professionali adeguate ai compiti da svolgere quali psicologi, assistenti sociali, esperti in pedagogia;
- di servizi pubblici che hanno competenza sui minori;
- della struttura di supporto al Difensore civico regionale;
- dell'Osservatorio regionale sull'infanzia.

Per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle disposizioni regionali in materia, al Garante è riconosciuta un'apposita unità previsionale di base che, per l'anno 2011, è stata di € 200.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 28 OTTOBRE 2002, N. 38 "ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA"

8. Interventi a sostegno della condizione giovanile

La Regione Lazio, riconoscendo il particolare rilievo che rivestono le problematiche giovanili nell'ambito della programmazione regionale, ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- *Forum regionale per le politiche giovanili*: istituito presso il Consiglio regionale quale organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di età non superiore ai 35 anni, è convocato almeno due volte l'anno ed ha il compito di esprimere pareri sulle iniziative concernenti i giovani, contribuire all'elaborazione delle politiche regionali in loro favore e predisporre relazioni e studi sulla condizione giovanile, anche al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- *Registro regionale delle associazioni giovanili*: istituito presso il Consiglio regionale, possono iscriversi al Registro le associazioni studentesche, di volontariato, culturali, ambientaliste, sportive, a carattere religioso in possesso dei seguenti requisiti: sede nel territorio regionale; finalità giovanile espressamente dichiarata nello statuto; statuto improntato a criteri di democraticità; assenza di finalità di lucro.
- *Conferenza regionale per le politiche giovanili*: istituita con l'obiettivo di coordinare gli interventi in favore dei giovani e di scambiare le esperienze amministrative sviluppate in tema di politiche giovanili, viene convocata dal Presidente della Giunta regionale almeno due volte l'anno.
- *Programma triennale di interventi a favore dei giovani*: approvato dalla Giunta regionale sentite le commissioni consiliari competenti, definisce gli indirizzi, gli obiettivi ed i progetti dell'azione regionale in materia. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale sull'andamento del programma e le eventuali correzioni o modifiche da apportare.

- *Piano “Interventi a favore dei giovani”*: costituisce la declinazione annuale del Programma triennale regionale e, per l’esercizio finanziario 2011, ha previsto uno stanziamento complessivo pari ad € 15.125.652,55, di cui € 5.325.000,00 di cofinanziamento regionale.

Inoltre, la Regione ha previsto la realizzazione dei seguenti interventi in favore dei giovani, in coerenza con quanto stabilito nel Programma triennale 2010-2012 e nel Piano annuale 2011:

- *Creazione di spazi attrezzati provinciali*: recupero e riqualificazione di immobili esistenti da destinare a manifestazioni culturali e artistiche, al fine di favorire lo svolgimento delle attività giovanili. Contributo complessivo: € 1.200.000,00.
- *Sostegno alle comunità giovanili*: erogazione di benefici a favore delle Comunità giovanili, finalizzati a favorire l’organizzazione della vita associativa e l’educazione all’impegno sociale, civile e alla legalità. Contributo complessivo: € 450.000,00.
- *Potenziamento e sviluppo di una rete regionale di “Officine dell’Arte e dei Mestieri”*: realizzazione di spazi e luoghi in ciascuna provincia del Lazio, in cui i giovani possano esprimere la loro creatività nei campi delle produzioni culturali, artistiche e dei mestieri. Contributo complessivo: € 2.600.000,00.
- *Bando delle Idee*: promozione della creatività, del talento e dell’impegno giovanile in ambiti individuati dalle linee guida regionali. Contributo complessivo: € 824.000,00.
- *Sviluppo e potenziamento della rete regionale Informagiovani*: sviluppo e consolidamento di un sistema regionale di servizi per i giovani, finalizzati ad offrire informazione, consulenza e assistenza per garantire a tutti pari accesso alle opportunità territoriali. Contributo complessivo: € 1.330.000,00.
- *Piani Locali Giovani*: completamento dei Piani locali nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. Contributo complessivo: € 1.066.000,00.
- *Il portale dei giovani del Lazio*: costruzione di un sistema informativo regionale finalizzato a promuovere l’aggregazione e l’informazione giovanile, attuato attraverso l’implementazione del già esistente portale regionale. Contributo complessivo: € 250.000,00.
- *Potenziamento ed implementazione progetto “Carta Giovani”*: la Carta consente ai giovani tra i 14 ed i 30 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale, di ottenere una serie di agevolazioni finalizzate a sostenerne il processo di crescita, di formazione e l’inserimento lavorativo nonché a promuovere una loro maggiore partecipazione ad attività culturali e ricreative. Contributo complessivo: € 1.010.000,00.
- *Itinerario Giovani*: erogazione di contributi finalizzati a favorire lo sviluppo di attività culturali e imprenditoriali permanenti. Contributo complessivo: € 6.000.000,00.
- *Assistenza tecnica*: ha l’obiettivo di assicurare l’attuazione del Piano annuale e del Programma triennale, con particolare riguardo alle attività di supporto, sviluppo e coordinamento locale. Contributo complessivo: € 395.652,55.

Normativa di riferimento:

- L.R. 29 NOVEMBRE 2001, N. 29 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE IN FAVORE DEI GIOVANI”

- D.G.R. 14 OTTOBRE 2011, N. 472 “LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 29, “PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE IN FAVORE DEI GIOVANI”. APPROVAZIONE “PROGRAMMA TRIENNALE 2010-2012” DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI”
- D.G.R. 28 OTTOBRE 2011, N. 511 “LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 29, “PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE IN FAVORE DEI GIOVANI”. APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE “INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI”. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011”
- D.G.R. 26 SETTEMBRE 2006, N. 611 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE IN FAVORE DEI GIOVANI”. APPROVAZIONE DEL “PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI PER L'ANNO 2006”.
- D.P.REG. 29 OTTOBRE 2007, N. 703 “COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DEL FORUM REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI”
- R.R. 23 LUGLIO 2007, N. 8 “REGOLAMENTO DEL FORUM REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI”
- R.R. 17 DICEMBRE 2008, N. 25 “MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FORUM REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI”

9. Sostegno alle attività oratoriali e similari

La Regione Lazio riconosce e sostiene la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta da parrocchie, istituti cattolici o altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso l'erogazione di contributi per attività oratoriali o similari finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica di minori, adolescenti e giovani e, al fine di prevenire situazioni di disagio sociale minorile e adolescenziale, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- beneficiari: parrocchie di Roma e del Lazio, istituti cattolici ed altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, previa sottoscrizione di un *Protocollo di intesa* tra la Regione Lazio e gli enti interessati.
- finalità: crescita armonica di minori, adolescenti e giovani, sulla base di una progettualità condivisa con le famiglie, indipendentemente dal credo religioso.
- azioni finanziabili: manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati come luoghi di incontro, realizzazione e allestimento di sale multimediali, allestimento di centri ricreativi, ludici e sportivi, corsi di formazione per operatori specializzati a supporto delle attività di oratorio o similari.
- programmazione degli interventi: presentata alla Regione dagli enti interessati entro il mese di febbraio di ogni anno.
- valutazione delle domande: effettuata da apposita Commissione sulla base dell'analisi dei fabbisogni a sostegno del progetto, del contenuto del programma dei corsi, della fattibilità del progetto e del rapporto costi-benefici del progetto.
- modalità di erogazione del contributo: 80% all'atto del provvedimento di ammissione; 20% a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione.
- misura del contributo: fino ad un massimo di € 20.000,00 per ogni singola domanda.

Normativa di riferimento:

- L.R. 13 GIUGNO 2001, N. 13 “RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA DEGLI ORATORI”
- D.G.R. 10 LUGLIO 2001, N. 983 “APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA – TIPO TRA LA REGIONE LAZIO E GLI ENTI O SOGGETTI INTERESSATI, CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE AZIONI TENDENTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE EDUCATIVA, FORMATIVA, AGGREGATIVA E SOCIALE SVOLTA ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DI ORATORIO O ATTIVITÀ SIMILARI, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2001, N. 13 (RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA DEGLI ORATORI)”
- D.G.R. 3 NOVEMBRE 2009, N. 837 “LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2001, N. 13 ‘RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA DEGLI ORATORI’. APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO RELATIVO AD INTERVENTI TESI ALLA PROMOZIONE E AL SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE DI OPERATORI SPECIALIZZATI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI ORATORIO O ATTIVITÀ SIMILARI, NONCHÉ PER L’INFANZIA”
- D.G.R. 9 GENNAIO 2004, N. 17 “MODIFICHE DELLA DELIB.G.R. 3 AGOSTO 2001, N. 1166 RECANTE "CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI ORATORIO O ATTIVITÀ SIMILARI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE, ALL’ACCOMPAGNAMENTO ED AL SUPPORTO DELLA CRESCITA ARMONICA DEI MINORI, DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI, PREVISTI DALL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2001, N. 13". SOSTITUZIONE ALLEGATO”

10. Edilizia residenziale pubblica

In materia di assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, la Regione Lazio ha legiferato come segue:

- Requisiti per l’accesso:
 - cittadinanza italiana; cittadinanza europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se titolare di carta di soggiorno, regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento o esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
 - residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
 - assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente¹ e, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore ad € 100.000,00.

¹ Si considera adeguato alle esigenze del nucleo familiare un alloggio avente una superficie utile:

- non superiore a 45 mq per un nucleo familiare di 1 o 2 componenti;
- superiore a 45 mq e fino a 60 mq per un nucleo familiare di 2 o 3 componenti;
- superiore a 60 mq e fino a 75 mq per un nucleo familiare di 4 componenti;
- superiore a 75 mq per un nucleo familiare di oltre 4 componenti.

- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
- reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 18.702,00 (anno 2011).
- non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza.
- Formazione delle graduatorie di assegnazione, sulla base di criteri di priorità riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo, che viene valutato tale in presenza delle seguenti condizioni:
 - richiedenti senza fissa dimora o che abitino in alloggi impropri², procurati a titolo precario dalla pubblica assistenza;
 - richiedenti che abbiano abbandonato o debbano abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, ordinanza di sgombero o provvedimento per motivi di pubblica utilità.
 - richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari;
 - nucleo familiare che abiti in un alloggio che presenti standard di affollamento, ant igienico o il cui stato di conservazione e manutenzione sia scadente o mediocre;
 - richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS;
 - richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare per oltre 1/3, 1/5 o 1/6, a seconda delle fasce di reddito;
 - nuclei familiari composti da: una sola persona maggiorenne; persone che abbiano superato il 65° anno di età; persone sole con almeno un figlio convivente a carico; persone portatrici di handicap; profughi cittadini italiani.
 - famiglie formatesi da non più di tre anni, o la cui formazione sia prevista entro un anno dalla data del bando, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età.
- Consegna degli alloggi, mediante stipulazione del contratto di locazione da parte degli aventi diritto. L'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario entro 30 giorni; la mancata occupazione entro i termini previsti comporta la decadenza dall'assegnazione.
- Subentro nella domanda e nell'assegnazione, in caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, da parte dei componenti del nucleo familiare.
- Decadenza dall'assegnazione, dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
 - abbia perso uno dei requisiti richiesti;
 - non abbia occupato l'alloggio assegnatogli entro i termini previsti;
 - abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

² Rientrano nella categoria degli alloggi impropri le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i garage e le cantine.

- non occupi stabilmente l'alloggio;
 - abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
 - abbia superato per due anni consecutivi il limite di reddito;
 - sia incorso nelle condizioni di morosità del pagamento del canone di locazione per più di tre mesi, con conseguente risoluzione contrattuale. La morosità può essere tuttavia sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi a tasso legale, avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla costituzione in mora. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione e dei servizi.
- Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, non superiore al 25% degli alloggi disponibili, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombri di unità immobiliari da recuperare, rientro in Italia di persone emigrate che vogliano stabilirvi la propria residenza, inizio di procedimenti giudiziari per donne vittime di violenza in famiglia, presenza di persone con handicap psicofisici e/o con malattie psichiatriche idonee al reinserimento sociale ed altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.
 - Istituzione del *Comitato regionale per l'edilizia residenziale pubblica*, quale organismo consultivo in materia di edilizia residenziale pubblica.
 - Istituzione dell'*Osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio*, preposto all'acquisizione e al monitoraggio dei dati in materia per l'elaborazione delle relative politiche regionali.
 - *Piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata*, finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi destinati alle fasce sociali più deboli, per il quale sono state stanziare risorse pari ad € 50.000.000,00 per l'annualità 2009 e ad € 65.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2010-2018.

Inoltre, la Regione ha previsto specifiche misure di sostegno per l'accesso alla casa in favore delle categorie meno abbienti, legiferando come segue:

- Programma sperimentale *20.000 alloggi in affitto*, finalizzato alla costruzione, recupero o acquisto di alloggi da concedere in locazione a canoni accessibili a categorie sociali in difficoltà:
 - requisiti per l'accesso: reddito non superiore al limite massimo previsto per l'edilizia agevolata; non aver beneficiato di alcun contributo o finanziamento per le stesse finalità.
 - condizioni di priorità: nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio; nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap; famiglie di nuova formazione; studenti universitari fuori sede; altri nuclei socialmente deboli soggetti a grave disagio abitativo.
 - stanziamento finanziario complessivo per la realizzazione del Programma: pari ad € 62.721.681,37, suddivisi come segue: il 60% per la locazione permanente, il 25%

per la locazione non inferiore a 15 anni ed il restante 15% per la locazione non inferiore a 8 anni.

- *Fondo di solidarietà per i mutui*, finalizzato a ridurre e compensare le situazioni di disagio economico a carico dei titolari di mutui fondiari e ipotecari per unità immobiliari adibite ad abitazione principale:
 - destinatari e requisiti per l'accesso: individui con un reddito ISEE non superiore ad € 25.000,00 che abbiano contratto un mutuo per l'acquisto, la costruzione o il recupero dell'abitazione principale.
 - tipologie di interventi: favorire la sospensione dell'ammortamento per un periodo non superiore a 18 mesi; favorire le procedure di rinegoziazione tra mutuatari e intermediari finanziari, anche attraverso il rilascio di garanzia a prima richiesta.
 - dotazione finanziaria del Fondo: pari ad € 10.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2009-2011.
- *Fondo speciale di garanzia per la casa*, istituito con l'obiettivo di sostenere coloro che non presentino sufficienti garanzie per l'accensione di mutui:
 - requisiti per l'accesso: avere un reddito ISEE non superiore ad € 40.000,00; non possedere altri immobili di proprietà nel territorio regionale; contrarre un mutuo che non superi di quindici volte il proprio reddito ISEE.
 - dotazione finanziaria del Fondo: pari ad € 32.000.000,00 (annualità 2009).
- *Fondo regionale per il sostegno alla locazione*, destinato ad integrare il canone di locazione a favore dei conduttori in situazioni economiche svantaggiate. Per l'annualità 2009, la dotazione finanziaria del Fondo è stata pari ad € 34.484.252,38.

Normativa di riferimento:

- L.R. 6 AGOSTO 1999, N. 12 "DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI E LOCALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
- R.R. 20 SETTEMBRE 2000, N. 2 "REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATI ALL'ASSISTENZA ABITATIVA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 12"
- DET. REG. 9 SETTEMBRE 2009, N. 3870 "LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 12, ART. 3, COMMA 1, LETTERA P). LIMITE DI REDDITO PER L'ACCESSO AI BENEFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NONCHÉ PER LA DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATI ALL'ASSISTENZA ABITATIVA. AGGIORNAMENTO BIENNALE DEI LIMITI DI REDDITO SULLA BASE DELLA VARIAZIONE ASSOLUTA DELL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DEGLI OPERAI E DEGLI IMPIEGATI"
- L.R. 11 AGOSTO 2009, N. 21 "MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO ED INTERVENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE"
- D.G.R. 20 GIUGNO 2003, N. 527 "PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO "20.000 ALLOGGI IN AFFITTO". BANDO DI CONCORSO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE"
- D.G.R. 29 MARZO 2007, N. 206 "LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11. LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 12, ART. 14. ADOZIONE DELL'ELENCO DEI COMUNI DESTINATARI DEL FONDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI

LOCAZIONE DOVUTI AI PROPRIETARI DI IMMOBILI. PIANO DI RIPARTO DEL FONDO REGIONALE ANNUALITÀ 2005
PARI A EURO 35.275.370,02”

11. Edilizia residenziale per minori

Nell’ambito della realizzazione di un sistema integrato di servizi socio assistenziali in favore dei minori, la Regione Lazio ha legiferato prevedendo strutture che eroghino interventi integrativi o sostitutivi della famiglia, introducendo i seguenti parametri:

- Tipologie di strutture destinate all’accoglienza di minori di età compresa tra 0 e 18 anni, aperte 24 ore al giorno per tutto l’anno:
 - *case famiglia*: strutture di tipo familiare destinate ad accogliere minori di sesso ed età diversa, anche disabili, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il piano personalizzato educativo-assistenziale. Possono ospitare fino ad un massimo di 6 minori ma, in aggiunta al limite previsto, è possibile accogliere ulteriori due minori per rispondere ad eventuali esigenze di pronta accoglienza.
 - *gruppi appartamento*: strutture a carattere comunitario destinate ad accogliere minori di sesso ed età diversi, anche disabili, privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il piano personalizzato educativo-assistenziale. Possono ospitare fino ad un massimo di 8 minori – prevalentemente adolescenti sottoposti a misure dell’Autorità giudiziaria con problematiche la cui complessità richieda un’azione specifica di sostegno e di recupero, finalizzata all’inserimento o al reinserimento scolastico e sociale – ma, in aggiunta al limite previsto, è possibile accogliere ulteriori due minori per rispondere ad eventuali esigenze di pronta accoglienza.
 - *comunità educativa di pronta accoglienza*: struttura di tipo comunitario destinata all’accoglienza di minori che si trovino in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione, offre un servizio in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari del minore in attesa di adeguate soluzioni. Le comunità possono ospitare fino ad un massimo di 10 minori, e le ammissioni avvengono su segnalazione dei servizi territoriali, delle forze dell’ordine, dei servizi di pronto intervento sociale e da parte dell’Autorità giudiziaria; dato il carattere di temporaneità ed emergenza di tali strutture, la permanenza dei minori non può superare i 30 giorni, nel corso dei quali la struttura attiva la collaborazione tra i vari servizi del territorio, al fine di garantire al minore una stabile sistemazione post accoglienza.
- Tipologie di servizi: vitto, alloggio, assistenza tutelare diurna e notturna, cura nell’igiene personale e nell’abbigliamento, trattamento dell’evento problematico o traumatico, trasporto assicurato con mezzo proprio.

- *Piano personalizzato educativo assistenziale*: elaborato per ogni minore accolto nei servizi residenziali, basato sulla conoscenza della storia del minore, della sua situazione, del contesto familiare di provenienza e teso a garantire al minore un ambiente familiare in cui acquisire e sviluppare capacità cognitive, sociali, relazionali e affettive. Il Piano deve indicare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento.

Normativa di riferimento:

- L.R. 12 DICEMBRE 2003, N. 41 "NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI"
- D.G.R. 23 DICEMBRE 2004, N. 1305 "AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI INTEGRATIVI RISPETTO AI REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 11 DELLA L.R. N. 41/2003"

12. Edilizia scolastica

In materia di realizzazione, istituzione e finanziamento di opere di edilizia scolastica, le disposizioni legislative emanate dalla Regione Lazio stabiliscono quanto segue:

- Tipologie di interventi finanziati: costruzione, completamento, ampliamento, riattamento, ristrutturazione di edifici scolastici di ogni ordine e grado.
- *Piano regionale di edilizia scolastica*, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, stabilisce obiettivi prioritari, criteri, indirizzi e finanziamento della programmazione regionale in materia. Per la realizzazione del Piano di edilizia scolastica 2009, le risorse statali destinate alla Regione Lazio sono state pari ad € 6.355.530,00.

Inoltre, nel più specifico ambito relativo agli asili-nido, la Regione ha introdotto i seguenti parametri:

- Destinatari: bambini fino ai 3 anni di età domiciliati nell'area di utenza dell'asilo-nido e bambini che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nella stessa zona, senza discriminazioni nei confronti di bambini affetti da minorazioni psicomotorie o sensoriali.
- Finalità: sollecitare le attività cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, collaborare con la famiglia al fine di assicurare al bambino un armonico sviluppo della personalità e facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, nonché l'inserimento sociale e lavorativo della donna.
- Ricettività: ogni asilo nido può accogliere tra i 25 ed i 60 bambini.

- Norme per la gestione, affidata a tre organi:
 - i. *Assemblea dei genitori*: esprime pareri e formula proposte al Comitato di gestione in merito agli orientamenti educativi e richiede verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio.
 - ii. *Comitato di gestione*: concorre al funzionamento e allo sviluppo dell'asilo-nido, garantendo un rapporto costante tra cittadini interessati al servizio ed ente gestore, elabora con gli altri organi preposti il piano annuale delle attività, formula proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, analizza le somme iscritte nel bilancio preventivo e nel conto consuntivo, esamina le domande di ammissione, gestisce un fondo per le piccole manutenzioni.
 - iii. *Gruppo educativo*: costituito da tutto il personale comunque operante nella struttura, finalizzato a garantire il pieno ed integrato equilibrio delle diverse professionalità degli operatori e una gestione collegiale del lavoro.
- Risorse finanziarie stanziata dalla Regione per la gestione degli asili nido: pari ad € 7.500.000,00 (anno 2011).
- Progetto *Mille asili per il Lazio*, finalizzato al potenziamento dei servizi dedicati alla prima infanzia nel territorio regionale nonché alla costruzione di nuove strutture, anche attraverso il coinvolgimento dei privati ed il recupero di beni immobili esistenti. Per la realizzazione del Progetto, la Regione ha stanziato risorse pari ad € 18.643.019,66 (anno 2011).

Normativa di riferimento:

- L.R. 16 FEBBRAIO 1981, N. 12 "NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA"
- L.R. 5 MARZO 1973, N. 5 "NORME SUGLI ASILI NIDO"
- L.R. 16 GIUGNO 1980, N. 59 "NORME SUGLI ASILI NIDO"
- D.G.R. 23 GIUGNO 1998, N. 2699 "PRIMI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INDIRIZZI E ALLE DIRETTIVE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI 5 MARZO 1997, NN. 4 E 5 IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE"
- D.G.R. 4 DICEMBRE 2010, N. 566 "PROMOZIONE DEL PROGETTO "MILLE ASILI PER IL LAZIO"

13. Interventi e servizi sociali alla persona

In materia di interventi e servizi in ambito sociale – già oggetto di disposizioni nazionali, prima fra tutte la legge 328 del 2000 – la Regione Lazio ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: cittadini italiani, comunitari, extracomunitari e apolidi residenti nella Regione Lazio, senza distinzioni di carattere politico, religioso, ideologico, economico o sociale. Nel rispetto della normativa nazionale, gli interventi indifferibili ed urgenti si estendono altresì a stranieri e apolidi temporaneamente presenti nel territorio regionale.

- *Fondo regionale per la non autosufficienza*, istituito con l'obiettivo di finanziare interventi e misure di sostegno in favore delle persone non autosufficienti:
 - interventi finanziati: assistenza domiciliare integrata, servizi di sollievo alla famiglia, dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti, interventi di sostegno e programmi di aiuto alla persona anche 24 ore su 24, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione.
 - requisiti per l'accesso: ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00.
 - dotazione del Fondo: 12.000.000,00 (esercizio finanziario 2008).
- *Piano individuale personalizzato*: deve essere elaborato per tutte le persone assistite in base ad una valutazione multiprofessionale della situazione dell'individuo e deve descrivere le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, la loro cadenza e durata, le figure professionali da impegnare e il programma degli incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'intervento assistenziale.
- *Piano distrettuale per la non autosufficienza*: elaborato dai Comuni del distretto in conformità con gli indirizzi regionali, costituisce lo strumento di indirizzo e programmazione locale degli interventi e dei servizi finanziati con il Fondo.
- *Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap*: organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore dei disabili, istituito con il compito di esprimere parere e formulare proposte in merito a programmi regionali d'intervento, atti regionali e interventi in favore delle persone disabili, finalizzati a favorirne l'integrazione sociale e lavorativa.
- *Progetto "Dopo di noi"*, finalizzato alla realizzazione di case famiglia per persone con handicap grave prive di adeguata assistenza familiare, per il quale le risorse stanziare sono state pari ad € 2.800.000,00 (esercizio finanziario 2011).
- Misure di sostegno per l'accesso alla casa: cfr. paragrafo 10, "*Edilizia residenziale pubblica*".
- Contributi regionali per interventi in favore di donne maltrattate ed abusate:
 - interventi finanziati: azioni per il potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e luoghi a rischio di violenza sessuale; attività di carattere educativo-sociale, svolte mediante programmi divulgativi, volte alla sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne; attività formative di educazione finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza e al superamento degli stereotipi di genere; sostegno ai centri di aiuto alle donne.
 - centri antiviolenza e case rifugio: finalizzati a garantire assistenza alloggiativa e assistenza gratuita a donne maltrattate, nel rispetto nell'anonimato.
 - misura del contributo: concesso nella misura massima del 60% del costo complessivo dell'intervento.
 - stanziamento regionale complessivo: 300.000,00 (anno 2009).
- Erogazione di contributi regionali in favore dei piccoli Comuni, finalizzati ad integrare le risorse ordinarie per assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale:
 - destinatari: piccoli Comuni, con popolazione non superiore ai 2.000 abitanti.
 - tipologie di emergenze socioassistenziali:

- i. interventi sociali non previsti e non differibili, quali l’inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di persone con handicap grave ovvero di persone non autosufficienti;
 - ii. interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi assistenziali;
 - iii. interventi di sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di bisogno;
 - iv. gravi situazioni di emergenza sociale relative a fenomeni di natura complessa, tali da esigere interventi urgenti non differibili, in particolare per garantire la tutela della gravidanza e la tutela della salute del minore.
- misura del contributo: fino ad un massimo di € 30.000,00 annui, per un importo comunque non superiore all’85% della spesa ritenuta congrua.
 - stanziamento regionale: pari ad € 4.000.000,00 (annualità 2011).
- Strutture residenziali e semiresidenziali:
 - per *disabili*: casa famiglia, comunità alloggio, gruppo appartamento.
 - per *anziani*: casa famiglia, comunità alloggio, casa di riposo, casa albergo.
 - per *persone con problematiche psicosociali*: casa famiglia, comunità alloggio, comunità di pronta accoglienza.
 - per *donne in difficoltà*: casa famiglia, comunità alloggio, comunità di pronta accoglienza.

Tutte le strutture descritte prevedono l’elaborazione di un *Piano personalizzato* per ogni ospite, che indichi gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi, in base alla valutazione delle singole situazioni, nonché l’adozione della *Carta dei servizi*, nella quale sono indicati i criteri per l’accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le tariffe praticate e le prestazioni ricomprese.

- Servizi di sostegno alla persona:
 - *mensa sociale*: servizio rivolto a chiunque versi in gravi condizioni di disagio senza discriminazione alcuna, offre pasti ogni giorno, tutti i giorni dell’anno.
 - *accoglienza notturna*: servizio rivolto a chiunque versi in gravi condizioni di disagio senza discriminazione alcuna, offre mensa serale e prima colazione, alloggio notturno, servizio docce, servizio lavanderia, distribuzione di indumenti, prestazioni sociali e sanitarie.
 - *servizi per la vacanza*: rivolti a tutti i cittadini che versino in gravi condizioni di disagio, offrono un periodo temporaneo di villeggiatura, svago e riposo finalizzato a favorire socializzazione, riabilitazione fisica e psichica.
 - *servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale*: rivolto a chiunque ne faccia richiesta, senza nessun requisito formale di accesso, ha lo scopo di assicurare prestazioni tempestive, nell’arco delle 24 ore e per un periodo non superiore alle 48 ore, a persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, siano sprovviste di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita.
 - *centri diurni*: strutture polivalenti di sostegno, di socializzazione, di aggregazione o di recupero rivolte alla generalità degli utenti.

Inoltre, per la programmazione e la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali alla persona, la Regione ha stabilito quanto segue:

- *Piano socio assistenziale regionale*: di durata triennale, viene predisposto dalla Giunta regionale, approvato dal Consiglio e sottoposto ad aggiornamenti annuali della Giunta, che ne verifica la regolare attuazione.
- *Relazione annuale* sullo stato di attuazione del Piano, presentata dalla Giunta regionale al Consiglio entro il mese di febbraio di ogni anno, anche al fine di individuare modalità di intervento idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema socioassistenziale.
- *Piano di Zona*: è lo strumento di programmazione locale degli interventi e dei servizi socioassistenziali, e viene elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Piano regionale.
- *Registro regionale degli Enti privati* che svolgono attività di assistenza sociale, istituito presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali. L'iscrizione al Registro costituisce presupposto per la stipula di convenzioni con i Comuni per partecipare alla programmazione socio assistenziale e per la concessione di eventuali contributi a sostegno dell'attività svolta.
- *Registro regionale delle associazioni di volontariato* che svolgono attività di assistenza sociale. L'iscrizione al Registro costituisce presupposto per la stipula di convenzioni e per la concessione di eventuali contributi regionali o locali a sostegno dell'attività svolta.
- *Commissione di indagine sullo stato e sulle prospettive degli interventi nel settore dell'assistenza nella Regione Lazio*, istituita presso il Consiglio regionale con il compito di promuovere indagini conoscitive sulle necessità e sullo stato degli interventi nel settore dell'assistenza, sia pubblica che privata, volte ad acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine alle diverse componenti sociali interessate, alle specifiche problematiche, agli enti operanti nel settore, ai flussi finanziari disponibili, alle procedure di loro utilizzazione ed agli effetti sociali concretamente indotti.
- Stanziamento finanziario complessivo del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali: pari ad € 127.374.684,87 (annualità 2011).

Normativa di riferimento:

- L.R. 9 SETTEMBRE 1996, N. 38 "RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NEL LAZIO"
- D.G.R. 6 MAGGIO 2011, N. 202 "PIANO DI UTILIZZAZIONE ANNUALE 2011 DEGLI STANZIAMENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE DOCUMENTO CONCERNENTE "LINEE GUIDA AI COMUNI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER IL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI"
- L.R. 21 MARZO 1987, N. 28 "COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI INDAGINE SULLO STATO E SULLE PROSPETTIVE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA NELLA REGIONE LAZIO"
- L.R. 29 APRILE 2004, N. 6 "DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO PER LE EMERGENZE SOCIO-ASSISTENZIALI"
- D.G.R. 29 MAGGIO 2007, N. 360 "LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2004, N. 6. DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO PER LE EMERGENZE SOCIO-ASSISTENZIALI. DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI EMERGENZA E DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI"
- L.R. 23 NOVEMBRE 2006, N. 20 "ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA"

- D.G.R. 31 LUGLIO 2007, N. 601 “ART. 4 DELLA L.R. 20/2006. FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. CRITERI E MODALITÀ PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO ED INDIRIZZI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE”
- L.R. 3 NOVEMBRE 2003, N. 36 “CONSULTA PER I PROBLEMI DELLA DISABILITÀ E DELL’HANDICAP”
- L.R. 12 DICEMBRE 2003, N. 41 “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI”
- D.G.R.23 DICEMBRE 2004, N. 1304 “REQUISITI PER IL RILANCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE CHE PRESTANO SERVIZI DI MENSA SOCIALE E DI ACCOGLIENZA NOTTURNA, SERVIZI PER LA VACANZA, SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE E CENTRI DIURNI, DI CUI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA A), PUNTO 2, DELLA L.R. 41/2003”
- D.G.R.23 DICEMBRE 2004, N. 1305 “AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI INTEGRATIVI RISPETTO AI REQUISITI PREVISTI DALL’ARTICOLO 11 DELLA L.R. N. 41/2003”
- L.R. 14 MAGGIO 2009, N. 16 “NORME PER IL SOSTEGNO DI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE”
- L.R. 15 NOVEMBRE 1993, N. 64 “NORME PER L’ISTITUZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA O CASE RIFUGIO PER DONNE MALTRATTATE NELLA REGIONE LAZIO”

14. Politiche regionali per minori e famiglie

La Regione Lazio, nell’ambito della programmazione degli interventi in favore di minori e famiglie, ha legiferato prevedendo le seguenti misure di sostegno:

- *Bonus bebé*: contributo pari ad € 500,00 per ogni bambino nato o adottato nel corso del 2011, finalizzato a sostenere le famiglie con reddito ISEE non superiore ad € 20.000,00 per far fronte alle necessità del nuovo arrivato, con un contributo regionale complessivo pari ad € 8.873.341,00 (anno 2011).
- *Misure di sostegno in favore delle neo-mamme*: servizi di assistenza domiciliare, ostetrica, pediatrica, psicologica e legale rivolti soprattutto alle madri in difficoltà, nei primi sei mesi di vita del bambino, finalizzati all’educazione alla maternità, supporto all’allattamento, eventuale alimentazione artificiale e cura del neonato, per i quali la Regione ha stanziato contributi pari ad € 1.500.000,00 (anno 2011).
- *Tagesmutter*: servizio alternativo all’asilo nido, mira ad ampliare i servizi di conciliazione tempo di vita e lavoro sostenendo le famiglie con l’ausilio di operatrici opportunamente formate – c.d. *mamme di giorno* – che forniscono educazione e cura ad uno o più bambini presso il loro domicilio. Il servizio è stato finanziato dalla Regione con un contributo pari ad € 3.000.000,00 (anno 2011).
- *Ludoteca*: servizio culturale, ricreativo e sociale destinato ai minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, finalizzato a tutelare il gioco ricreativo, favorire la socializzazione, la capacità

- espressiva e l'educazione all'autonomia dei minori. Per il potenziamento del servizio, la Regione ha stanziato risorse pari ad € 100.000,00 (anno 2011).
- Contributi regionali finalizzati a conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari attraverso interventi per favorire l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia:
 - beneficiari: madri i cui figli, di età compresa tra 0 e 3 anni, frequentino scuole dell'infanzia (paritarie private, private autorizzate, statali e paritarie degli enti locali), stabilmente residenti sul territorio regionale, che siano lavoratrici, disoccupate di lunga durata, inoccupate di lunga durata o in reinserimento lavorativo (dopo due anni di inattività); padri, se unici titolari della potestà genitoriale e unici affidatari dei propri figli, per i quali valgono requisiti e condizioni su elencati.
 - condizioni di priorità: genitore con figlio disabile e con difficoltà di adattamento o integrazione, genitore con ISEE non superiore ad € 25.000.
 - misura del contributo: pari ad € 800,00 per ciascun figlio, elevabili a € 1.000,00 in presenza di condizioni di priorità, erogati dal Comune di residenza dei beneficiari per un periodo di due anni.
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 4.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2004 e 2005.
 - *Registro assistenti familiari*, al quale possono iscriversi le badanti che abbiano ottenuto tale titolo previa frequentazione di appositi corsi di formazione, a garanzia della qualità del servizio fornito, per la gestione del quale la Regione ha stanziato risorse pari ad € 100.000,00 (anno 2011).
 - *Fondo genitori separati*, finalizzato alla creazione di centri di accoglienza per i genitori che, a causa della separazione dal coniuge, si trovino in condizioni di grave difficoltà economica e abitativa, per il quale la Regione ha previsto una dotazione finanziaria pari ad € 300.000,00 (anno 2011).
 - *Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento*, finalizzato al riequilibrio finanziario della gestione economica degli individui e delle famiglie in situazioni di sovraindebitamento, al fine di ridurre e compensare la loro situazione di disagio economico e sociale:
 - requisiti per l'accesso: impossibilità di accedere al credito legale; capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale; residenza nella Regione Lazio.
 - tipologie di interventi:
 - i. anticipazioni finanziarie, anche per favorire le migliori condizioni di consolidamento del sovra indebitamento, per un importo massimo erogabile pari ad € 20.000,00;
 - ii. garanzie di prestiti personali o mutui, finalizzati al riequilibrio finanziario della gestione economica dei soggetti beneficiari, per un importo massimo erogabile pari ad € 20.000,00.
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 2.000.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011.
 - Benefici per incentivare la formazione di nuove famiglie:
 - i. Prestiti senza interessi o a tasso agevolato (i.e. acquisto prima casa).

- ii. Riserva pari al 20% sui programmi di edilizia residenziale pubblica destinata alle giovani coppie.
- iii. Rimborso delle spese della prima attivazione di servizi quali fornitura di gas, energia elettrica ed acqua.
- *Buoni sport*: contributi regionali per la promozione della pratica sportiva rivolta ai minori, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese sostenute da famiglie in situazione di disagio economico.
- Attivazione di *Sportelli per la famiglia*, finalizzati ad agevolare l'informazione in materia di politiche a sostegno della famiglia e favorire l'accesso ai servizi in favore dei nuclei familiari.
- Istituzione dell'*Osservatorio permanente sulle famiglie*, con l'obiettivo di valutare l'efficacia degli interventi posti in essere e formulare proposte e pareri sui provvedimenti in materia.
- *Conferenza regionale sulla famiglia*, indetta con cadenza annuale dalla Giunta regionale allo scopo di acquisire elementi utili alla predisposizione dei programmi in materia.
- Stanziamento finanziario complessivo per la realizzazione degli interventi in favore di minori e famiglie: pari ad € 60.000.000,00 (anno 2011).

Normativa di riferimento:

- L.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 32 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA"
- D.G.R. 10 GIUGNO 2011, N. 272 "PIANO DI UTILIZZAZIONE ANNUALE 2011 DEGLI STANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA"
- L.R. 24 DICEMBRE 2003, N. 42 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA CONCERNENTI L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI DELLA PRIMA INFANZIA"
- D.G.R. 30 LUGLIO 2004, N. 647 "INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2003, N. 42 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA CONCERNENTI L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI DELLA PRIMA INFANZIA". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO"
- L.R. 22 APRILE 2002, N. 10 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA"
- R.R. 20 NOVEMBRE 2002, N. 3 "REGOLAMENTO EX ART. 3 LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 10 RECANTE "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE DELL'INFANZIA"
- D.G.R. 27 SETTEMBRE 2002, N. 1286 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 10 RECANTE "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA"
- D.G.R. 11 DICEMBRE 2009, N. 955 "ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008, N. 31 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2009) "FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INDIVIDUI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO"
- L.R. 20 GIUGNO 2002, N. 15 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT"
- L.R. 11 LUGLIO 2002, N. 18 "TUTELA DEL GIOCO INFANTILE E DISCIPLINA DELLE LUDOTECHÉ"

15. Educazione alla legalità

La Regione Lazio garantisce lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, concedendo finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale. A tal fine, la Regione ha legiferato prevedendo quanto segue:

- Destinatari: Comuni con popolazione non inferiore ai 15.000 abitanti; aggregazioni di Comuni con popolazione non inferiore ai 15.000 abitanti; Municipi della Città di Roma.
- Tipologie di interventi finanziati con i fondi di parte corrente:
 - campagne di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza in tema di bullismo, violenza di genere, sicurezza stradale, prevenzione delle truffe;
 - corsi di educazione alla legalità rivolti a target più mirati (scuole, centri anziani, consultori) su tematiche quali bullismo, gestione non violenta dei conflitti, violenza di genere, sicurezza stradale, alcool e tossicodipendenza, pedofilia;
 - servizi alla persona quali monitoraggio del territorio da parte delle associazioni, contrasto diretto ed immediato al degrado urbano, organizzazione di eventi rivolti ai cittadini.
- Tipologie di interventi finanziati con i fondi di parte capitale:
 - videosorveglianza;
 - recupero di aree degradate;
 - acquisto ed installazione di strumenti, attrezzature ed arredi per la sicurezza.
- Misura del contributo: fino ad un massimo di € 100.000,00 per i progetti di parte corrente ed € 100.000,00 per i progetti di parte capitale.
- *Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità*: istituito presso la Presidenza della Giunta regionale quale organismo di supporto per le attività della Regione in materia di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza tra le istituzioni e le parti sociali. All'Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti: predisporre, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità; elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose; monitorare la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla Regione.
- Stanziamento regionale complessivo:
 - pari ad € 5.200.000,00 per il finanziamento di parte corrente per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010;
 - pari ad € 5.000.000,00 per il finanziamento in conto capitale per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010;
 - pari ad € 500.000,00 per l'anno 2008, € 300.000,00 per l'anno 2009 ed € 300.000,00 per l'anno 2010 per le spese relative al finanziamento delle attività dell'Osservatorio.

Normativa di riferimento:

- L.R. 5 LUGLIO 2001, N. 15 “PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE”
- D.G.R. 20 LUGLIO 2009, N. 556 “INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE. LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2001, N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 CAPITOLO R46501 (PARTE CAPITALE) E R45504 (PARTE CORRENTE)”

16. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati

La Regione Lazio, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti civili e sociali riconosciuti ai cittadini stranieri immigrati e di garantire loro condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani, ha legiferato individuando i seguenti parametri:

- Destinatari: cittadini non comunitari, apolidi, richiedenti asilo e rifugiati regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente o in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione; gli interventi regionali, nel rispetto della vigente normativa statale, sono estesi a soggetti che abbiano usufruito del ricongiungimento familiare, minori non accompagnati, giovani immigrati di seconda generazione, vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.
- Interventi:
 - politiche contro la discriminazione e il razzismo: monitoraggio, informazione, educazione, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonché per le vittime di violenza o di grave sfruttamento.
 - azioni di protezione sociale e di sostegno al rientro volontario nei Paesi di origine, realizzate da organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel Registro regionale, attraverso incentivi erogati dalla Regione agli enti locali.
 - politiche ed interventi per il reinserimento di cittadini immigrati in esecuzione penale, che favoriscano il ricorso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, realizzati dagli enti locali e dagli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel Registro regionale.
 - politiche per l'integrazione delle seconde generazioni: sensibilizzazione ed educazione al confronto e alla mediazione tra culture diverse.
 - promozione della partecipazione alla vita pubblica e dell'accesso ai servizi pubblici, attraverso forme di rappresentanza consultiva, tutela della libertà di espressione, di associazione e di riunione, attività e strumenti di informazione.
 - diritto allo studio: apprendimento della lingua italiana, dell'educazione civica, educazione interculturale, partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori.

- formazione professionale e universitaria: borse di studio per immigrati iscritti a corsi di laurea, servizi di orientamento, tirocini e formazione finalizzati a garantire l'effettivo accesso al sistema formativo ed al mondo del lavoro.
 - politiche abitative: interventi di facilitazione per l'acquisto della prima casa in proprietà e per l'accesso alle locazioni ad uso abitativo, utilizzo e recupero del patrimonio edilizio esistente.
 - politiche del lavoro e di sostegno all'imprenditorialità: accesso al credito per iniziative di giovani, donne e vittime della tratta, facilitazioni per l'accesso dei lavoratori stagionali, diritto di partecipazione a concorsi per l'accesso al pubblico impiego.
 - accesso alle prestazioni socio-sanitarie: la Regione garantisce ai cittadini stranieri immigrati anche non in regola con il permesso di soggiorno gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, la tutela sociale della gravidanza e della maternità nonché la tutela della salute di donne e minori.
 - servizi di mediazione interculturale: corsi di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico e degli enti pubblici.
 - tutela dei minori: accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici e previsione di interventi mirati all'accoglienza, alla protezione e all'inserimento sociale dei minori immigrati non accompagnati presenti sul territorio regionale.
 - tutela dei richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura: servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo e di tutela legale, con particolare riferimento alle vittime di tortura e di gravi violenze.
- *Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio*, finalizzato a promuovere l'accesso all'alloggio da parte della popolazione immigrata attraverso i seguenti interventi:
 - individuazione dei soggetti attuatori degli interventi in materia di sostegno all'accesso all'alloggio agli stranieri;
 - realizzazione di interventi di manutenzione e di ristrutturazione dei beni immobili a vario titolo in disponibilità pubblica, nonché degli immobili confiscati alla criminalità organizzata;
 - programmazione di azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione, il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi;
 - promozione di progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, auto-recupero o autocostruzione di unità immobiliari da destinare alla residenza;
 - sostegno allo start-up delle attività di gestione delle strutture destinate agli immigrati.

Per la realizzazione dell'iniziativa, alla Regione Lazio sono state destinate risorse pari ad € 968.200,00 (annualità 2010).

- *Programma triennale degli interventi*, adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, è articolato in Piani annuali aggiornati dalla Giunta e finalizzato all'individuazione delle aree prioritarie di intervento, delle tipologie degli interventi, dei criteri per la

ripartizione delle risorse nonché alla verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti.

- *Piano straordinario di interventi*, approvato dalla Giunta regionale per ragioni umanitarie, anche in deroga al Programma triennale, in caso di flussi migratori di eccezionale intensità, in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea, al fine di predisporre interventi di prima accoglienza per cittadini stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza.
- *Relazione triennale*, presentata dalla Giunta regionale al Consiglio, al fine di riferire sull'attuazione degli interventi previsti dalla normativa regionale in materia.
- *Consulta regionale per l'immigrazione*, istituita presso l'Assessorato competente in materia di immigrazione al fine di rappresentare le istanze degli stranieri, formulare proposte ed esprimere valutazioni sull'attuazione delle politiche previste.
- *Assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati*, istituite al fine di favorire forme istituzionali organizzate di rappresentanza e di piena ed attiva partecipazione degli stranieri immigrati presenti sul territorio provinciale.
- *Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione*, istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali quale organismo di garanzia con compiti di monitoraggio e informazione nei confronti di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazioni. All'Osservatorio possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte di singoli cittadini stranieri immigrati o da realtà associative.
- *Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati*, istituito presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione al fine di sostenere l'attività delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e come mezzo di aggregazione tra le comunità di cittadini stranieri immigrati. L'iscrizione costituisce il prerequisito per beneficiare dei finanziamenti regionali.
- Stanziamento finanziario regionale per l'attuazione degli interventi descritti: pari ad € 1.222.500,00 per l'anno 2008 e ad € 1.122.500,00 per ciascuna delle annualità 2009 e 2010.

Normativa di riferimento:

- L.R. 14 LUGLIO 2008, n. 10 "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI E LA PIENA UGUAGLIANZA DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI"
- D.G.R. 29 DICEMBRE 2010, n. 633 "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E REGIONE LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE IMMIGRATA IN MATERIA DI ACCESSO ALL'ALLOGGIO. FONDO POLITICHE MIGRATORIE 2010 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI"

17. Popolazioni nomadi e seminomadi

La Regione Lazio riconosce e tutela il patrimonio culturale e l'identità delle persone di etnia rom e, al fine di evitare impedimenti all'esercizio del loro diritto al nomadismo, alla sosta e alla fruizione di strutture per la protezione della salute e del benessere sociale, ha legiferato prevedendo i seguenti interventi:

- Realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati. I campi devono essere dotati di recinzione, servizi igienici, illuminazione pubblica, energia elettrica, area gioco per bambini e devono essere ubicati in aree che garantiscano sicurezza, integrazione sociale e continuità scolastica: contributo finanziario regionale pari ad € 5.000.000,00 per il triennio 2009/2011, dedicato specificamente alla riqualificazione dei campi localizzati nelle zone periferiche della capitale.
- Organizzazione di corsi di formazione professionale, accompagnamento e tirocini formativi per favorire la riqualificazione, la riconversione ed il reinserimento delle popolazioni nomadi nel mondo del lavoro: contributo finanziario regionale pari ad € 337.500,00 (esercizio finanziario 2009).
- Agevolazioni per il reperimento o l'acquisto di abitazioni per coloro che preferiscano la vita sedentaria.
- Promozione della conoscenza della cultura e delle tradizioni Rom attraverso convegni, conferenze, pubblicazioni, studi e indagini conoscitive.
- Istituzione della *Consulta regionale per la tutela delle popolazioni Rom*, incaricata di studiare le problematiche connesse al fenomeno del nomadismo, esprimere pareri o formulare proposte su leggi regionali o provvedimenti in materia.

Normativa di riferimento:

- L.R. 24 MAGGIO 1985, N. 82 "NORME IN FAVORE DEI ROM"